

Resoconto della consultazione n. 11

(per rispondente)

Rispondente	Argomento (articolo di riferimento)	Osservazioni
FRANCESCO LATROFA AAF N. A648	Art. 8, comma 17, del D.lgs. n. 90/2017	La sanzione pecuniaria di cui all'art. 128- <i>duodecies</i> , comma 1, lettera <i>a-bis</i>) del d.lgs. n. 141/2010 prevede un minimo ed un massimo edittale a seconda che i destinatari dei provvedimenti sanzionatori siano persone fisiche o persone giuridiche. In tale contesto, viene proposta una riduzione dell'importo minimo edittale previsto per gli AAF persone fisiche (da 500 a 100 euro); al contrario, viene proposto un aumento del minimo edittale previsto per i mediatori creditizi, (da 1.000 a 1.500 euro).
Feder. Pr.O.M.M.	Art. 8, comma 17 del D.lgs. n. 90/2017: calcolo dell'importo base della sanzione pecuniaria e della sospensione	Nel caso di sanzione irrogata a <u>persone fisiche</u> , si prospetta la possibilità che il minimo edittale previsto dalla norma (500 Euro) venga determinato effettuando una scala di valori associata a ciascun singolo livello di gravità (da n. 5 a n. 10). Nell'ipotesi di sanzione irrogata a <u>persone giuridiche</u> , <u>invece</u> , la percentuale del fatturato determinata in funzione della gravità dell'infrazione esprime un'automatica individuazione della sanzione applicata rispetto alla gravità delle infrazioni che potrebbero essere commesse.
UILTuCS Anticipate da Manlio Marucci (Presidente Federpromm)	Art. 8, comma 17 del D.lgs. n. 90/2017: responsabilità persone fisiche/persone giuridiche	L'associazione suggerisce di considerare, oltre alla natura giuridica del soggetto, anche il numero dei dipendenti, attesa la sussistenza di associazioni tra professionisti di fatto prive di dipendenti, in relazione alle quali sarebbe più opportuno applicare la normativa prevista per le persone fisiche per evitare che la responsabilità venga, in sostanza, attribuita unicamente in capo ai singoli soci.
	Art. 8, comma 17 del D.lgs. n. 90/2017: calcolo importo finale sanzione	La normativa prevede, anche per le persone giuridiche, la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria individuabile tra un minimo ed un massimo edittale stabiliti dalla normativa medesima. Si suggerisce la definizione di un tetto massimo.

ASSOPROFESSIONAL	<p>“Linee guida della consultazione pubblica in Italia” adottate dalla PCdM</p>	<p>Pur rispondendo alle consultazioni indette dall’Organismo per evidenziare le tematiche principali e fornire il proprio contributo, l’associazione evidenzia il mancato rispetto delle tempistiche specificate nelle Linee guida adottate dalla PdCM in tema di consultazioni pubbliche.</p>
	<p>Art. 8, comma 17, lett. c), del D.lgs. n. 90/2017: utilizzo dei criteri circostanziali</p>	<p>Si precisa che, da un lato, vi è una piena condivisione con l’utilizzazione dei criteri circostanziali tassativamente individuati dalla disposizione normativa; mentre, dall’altro, non si ritiene congrua la distinzione apportata dal Legislatore nell’applicazione di un regime sanzionatorio differente in relazione al destinatario del medesimo provvedimento, a seconda si tratti di persona fisica o persona giuridica.</p> <p>A riprova di quanto sostenuto, si segnala l’inesistenza di una tale distinzione in altri sistemi sanzionatori presenti nel nostro ordinamento.</p>
	<p>Art. 8, comma 17, lett. c) del D.lgs. n. 90/2017: mancata possibilità di sindacare l’operato degli amministratori delle società</p>	<p>Si evidenzia un’ulteriore criticità, pur sempre legata alla distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche, consistente in una maggiore penalizzazione per i primi rispetto alle seconde: i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle persone giuridiche sarebbero così sottratti a qualsivoglia tipo di sindacato di legittimità. Il che comporta un’evidente penalizzazione nei confronti delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti sanzionatori. Si suggerisce, pertanto, di prendere spunto dalla normativa di cui all’art. 128<i>bis</i> del TUB prevista per le banche e per gli intermediari.</p>
ITALIA F.I.M.A.A.	<p>Art. 8, comma 17, lett. a), del D.lgs. n. 90/2017: principio del gradualismo sanzionatorio</p>	<p>Secondo l’interpretazione dell’esponente il principio del gradualismo si intende correttamente applicato solo se la sanzione pecuniaria viene irrogata in via subordinata rispetto alla sanzione del richiamo e, di conseguenza, a seguire viene applicata la sospensione in ipotesi del tutto residuali: laddove non si ritenga sufficiente la sanzione del richiamo, solo in quel caso, si dovrebbe procedere con la valutazione della sanzione pecuniaria.</p>
AMA ASSOMEA	<p>“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni OAM”: fattore della durata come moltiplicatore</p>	<p>In merito alla quantificazione della sanzione, l’esponente non condivide l’impostazione che ravvisa il fattore della durata come un moltiplicatore, posto che un’infrazione con una scarsa portata lesiva, solo perché ripetuta (o dilatata) nel tempo, potrebbe diventare esponenzialmente significativa e per ciò stesso determinare l’applicazione di una sanzione sproporzionalmente elevata rispetto alla condotta assunta in concreto.</p> <p>Pertanto, si suggerisce di utilizzare il fattore della durata non già come moltiplicatore, ma come elemento che misura la gravità, al pari degli altri elementi circostanziali individuati dalla nuova disciplina.</p>